



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30/01/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA, DI CONCERTO CON I DIRIGENTI DEI SERVIZI URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 14 gennaio 2014, n. 12**

Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, art. 9 - Adozione della metodologia di campionamento dei piani urbanistici comunali da selezionare ai fini delle verifiche previste al comma 7.3.

L'anno 2014, addì 14 del mese di gennaio, presso la sede dell'Area “Politiche per la Riquilificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche” -Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie 6-8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio “Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS”, il Dirigente del Servizio Ecologia, di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale) e s.m.i.;

VISTO il d.p.g.r. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che, in esito al processo di riorganizzazione cd. “Gaia”, ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative in Aree di Coordinamento, Servizi ed Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e s.m.i., che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., parte seconda;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica);

VISTO il regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale

14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”.

## 1. PREMESSA

1.1. L'introduzione della procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) - in seguito alla verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi svolta nell'iter di formazione del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” -, mira a coniugare il principio di proporzionalità con gli obiettivi generali di trasparenza dell'azione amministrativa in materia di VAS.

1.2. Per quanto concerne la proporzionalità, il r.r. 18/2013 (di seguito, regolamento) riduce notevolmente gli ampi margini di incertezza dell'ambito di applicazione della VAS al settore del governo del territorio - con le modalità già previste all'art. 3 della l.r. 44/2012 -, inquadrando la totalità dei piani urbanistici comunali (di seguito, piani) nella procedura idonea, necessaria ed adeguata, selezionata fra le seguenti:

- a. il processo completo di VAS disciplinato dagli articoli da 9 (impostazione) a 15 (monitoraggio) della l.r. 44/2012;
- b. la verifica di assoggettabilità a VAS, cui è subordinato l'eventuale avvio della VAS nel caso di modifiche minori o piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ovvero per piani e programmi diversi da quelli individuati al comma 3, art. 3 della l.r. 44/2012;
- c. la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, introdotta per dare attuazione alle previsioni di razionalizzazione, semplificazione e non duplicazione delle valutazioni contenute nel d.lgs. 152/2006 (si vedano il comma 5, art. 10; il comma 6, art. 12; il comma 4, art. 13);
- d. la registrazione dei piani esclusi dalle procedure di VAS di cui ai punti precedenti, in esito alla citata verifica di assoggettabilità a VAS per tipologie di piani e programmi limitatamente alle specifiche tipologie per le quali sia stato determinato che non possono comportare impatti significativi sull'ambiente, in base ai criteri dell'Allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e alla luce dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni del pubblico interessato.

1.3. Per quanto riguarda invece la trasparenza nelle attività di pianificazione e governo del territorio e l'accesso alle informazioni in materia ambientale, il rispetto di tali principi ormai consolidati nell'ordinamento nazionale - come dimostrano, da ultimo, le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (si vedano, rispettivamente, l'art. 39 e l'art. 40) -, è garantito attraverso la procedura di registrazione per mezzo di una piattaforma informatica accessibile dal portale ambientale della Regione Puglia (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS-Servizi online”, pagina “Elenco piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS”). Tale piattaforma consente la pubblicazione, a partire dalla data di avvio della registrazione, di tutta la documentazione di dettaglio attinente a ciascun piano urbanistico comunale, ivi incluso il provvedimento conclusivo delle verifiche di cui tratta il seguente paragrafo 1.4.

1.4. Accanto ai suddetti meccanismi di trasparenza, e ad ulteriore garanzia del primario interesse pubblico in gioco - la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale -, il regolamento rafforza infatti le funzioni di indirizzo, coordinamento e alta sorveglianza in materia di VAS di competenza della Regione (ribadite al comma 6, art. 4 della l.r. 44/2012), disponendo (al comma 3 dell'art. 7) prevedendo lo svolgimento di verifiche a campione della sussistenza delle condizioni cui è subordinata l'esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali, al fine di facilitare la corretta applicazione da parte delle amministrazioni comunali (in qualità di autorità procedenti) delle previsioni del comma 2, articolo 7 del regolamento stesso.

1.5. Tali verifiche si inscrivono in un impegno complessivo assunto dalla Regione nei confronti degli enti e delle organizzazioni coinvolti a vario titolo nei processi di VAS - impegno peraltro sancito al comma 5, articolo 4 della l.r. 44/2012 -, che ha portato a partire dal 2012 al susseguirsi di azioni formative e di assistenza tecnica con il supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In questo contesto si colloca anche il progetto "La Valutazione Ambientale Strategica: innovazioni normative e strumenti per la semplificazione amministrativa", organizzato dalla Regione in collaborazione con FormezPA nell'ambito del "Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia" (Programma Operativo Regionale FSE Regione Puglia 2007-2013, ASSE VII - Capacità Istituzionale) e interamente dedicato all'accompagnamento della fase di prima attuazione del regolamento.

1.6. Infine, eventuali criticità strutturali nell'applicazione delle previsioni del regolamento (anche con riferimento al comma 2, articolo 7), sarebbero rilevate nel corso delle attività di monitoraggio previste al comma 1, articolo 10, e potrebbero costituire l'oggetto di opportune modifiche e integrazioni al regolamento stesso (ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 10).

## 2. CONSIDERATO CHE

2.1. Il regolamento, al comma 3 dell'articolo 7, stabilisce che la registrazione dei piani esclusi dalle procedure di VAS in virtù delle previsioni del comma 2 del medesimo articolo sia soggetta a verifiche a campione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione, svolte dall'autorità competente per la VAS in sede regionale.

2.2. A tal fine, il comma 4 dell'art. 7 del regolamento prevede che la predetta autorità competente comunichi all'autorità procedente (entro trenta giorni dall'avvio della registrazione) se un piano urbanistico comunale sia stato selezionato per le verifiche a campione, e concluda l'eventuale procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione entro ulteriori trenta giorni - consultando se necessario "determinati soggetti competenti in materia ambientale o enti territoriali interessati, nonché i Servizi regionali competenti in materia di governo del territorio".

2.3. La combinazione delle disposizioni del comma 3 dell'art. 7 e dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 del regolamento, chiariscono che l'identificazione dei piani urbanistici comunali da sottoporre alla verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione avviene per mezzo di una metodologia di campionamento adottata dall'autorità competente per la VAS in sede regionale di concerto con i Servizi regionali competenti in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, pubblicata sul proprio sito informatico e se necessario aggiornata con le medesime modalità.

2.4. Di conseguenza, i Dirigenti dei Servizi regionali responsabili hanno svolto di concerto le valutazioni necessarie a definire gli obiettivi, le ipotesi e gli scenari operativi in base ai quali elaborare la prevista metodologia di campionamento, a partire dalle indicazioni del monitoraggio sull'attuazione della VAS in Puglia - effettuato annualmente dall'Ufficio "Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS" in ossequio alle previsioni del d.lgs. 152/2006 (comma 8, articolo 7) e della l.r. 44/2012 (comma 2, articolo 20) -, riviste e precisate alla luce sia della casistica più generale dei procedimenti di formazione dei piani urbanistici comunali in Puglia sia delle modalità di esercizio delle funzioni delegate di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 5, articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) e s.m.i.

2.5. Tali elementi di indirizzo sono di seguito riassunti:

a. le amministrazioni comunali, in qualità di autorità procedenti, sono pienamente responsabili della

corretta applicazione delle disposizioni del comma 2, articolo 7 del regolamento, in un contesto di ampia pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - disciplinate in termini generali dal d.lgs. 33/2013 (in particolare, agli articoli 39 e 40) e attuate nel caso particolare per mezzo dell'attivazione di una piattaforma informatica accessibile dal portale ambientale della Regione Puglia;

b. la Regione Puglia è impegnata, come illustrato estesamente in premessa, in una serie di azioni di facilitazione e accompagnamento a favore delle amministrazioni comunali i cui obiettivi sono complementari a quelli delle verifiche a campione - fra cui si annoverano gli interventi formativi e di assistenza tecnica richiamati al precedente paragrafo 1.5, l'adozione di indicazioni operative concernenti le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali (ai sensi dell'art. 9 del regolamento), nonché la redazione, la pubblicazione e il continuo aggiornamento di risposte a domande frequenti e di un manuale per la procedura di registrazione attraverso la piattaforma informatica;

c. obiettivi delle verifiche a campione sono:

I) fornire alle amministrazioni comunali un supporto tempestivo all'identificazione di interpretazioni sostanzialmente non corrette della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS;

II) contribuire all'identificazione di eventuali criticità strutturali del regolamento, tali da rendere necessarie modifiche e integrazioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del medesimo regolamento;

III) con esclusivo riferimento ai piani urbanistici comunali selezionati ai fini delle medesime verifiche a campione, consentire la conclusione delle procedure di registrazione previste al comma 4, articolo 7 del regolamento - atteso che l'autorità procedente deve dare atto dell'eventuale verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali -, e indicare, in caso di esito negativo della verifica, a quale procedura di VAS debba essere sottoposto il piano;

d. sono considerate applicazioni sostanzialmente non corrette delle disposizioni del comma 2, articolo 7 del regolamento, quelle che comportino l'esclusione dalle procedure di VAS di piani urbanistici comunali che dovrebbero essere invece sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS (anche semplificata);

e. la causa principale delle applicazioni sostanzialmente non corrette appare riconducibile alle eventuali difficoltà interpretative di alcune disposizioni del comma 2, articolo 7 del regolamento, con riferimento sia alla classificazione dei piani urbanistici comunali sia alle interferenze con le zone ad elevata sensibilità ambientale;

f. di conseguenza, si suppone che la distribuzione delle applicazioni sostanzialmente non corrette dell'articolo 7 del regolamento non sarà omogenea, concentrandosi piuttosto in alcune condizioni di esclusione;

g. ciascun campionamento dovrà essere effettuato a partire dall'insieme di tutti i piani registrati nel medesimo periodo - che dovrà essere inferiore a 30 giorni, per rispettare i termini stabiliti al comma 4 dell'articolo 7 del regolamento;

h. in sede di prima attuazione del regolamento, per la quale si assume a riferimento un periodo di dodici mesi, si può stimare che:

I) il numero di piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS (ai sensi del comma 2, articolo 7) vari fra 150 e 300;

II) la percentuale di applicazioni sostanzialmente non corrette delle disposizioni dell'articolo 7 non superi complessivamente il 20%;

i. al fine di garantire una ragionevole efficacia nel perseguimento degli obiettivi delle verifiche a campione definiti alla lettera "c" del presente elenco, e coerentemente con gli orientamenti riscontrabili a livello legislativo e regolamentare in materie analoghe (si veda, ad esempio, quanto disposto all'articolo 48 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.), si ritiene che la percentuale complessiva di piani urbanistici comunali selezionati per le verifiche a campione non debba essere inferiore al 10%.

### 3. CONSIDERATO INOLTRE CHE

3.1. Con deliberazione n. 934 del 31/03/2010, recante "P.O. FESR 2007-2013, Asse I, Linea 1.5, Azione 1.5.1: Presa d'atto degli interventi ammessi a finanziamento, individuazione dell'Ente attuatore e disposizioni organizzative e di gestione" la Giunta regionale ammetteva a finanziamento il progetto "IDeA - Infrastruttura di Dati territoriali e Ambientali", assegnandone l'attuazione ad InnovaPuglia S.p.A., società assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia.

3.2. Il progetto "IDeA", nella sua versione definitiva approvata con determinazione della Dirigente del Servizio Assetto del Territorio n. 780 del 29/11/2011, prevedeva di realizzare servizi volti a supportare le procedure valutative ed autorizzative quali l'Autorizzazione Paesaggistica, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la VAS.

3.3. A partire dal mese di maggio del 2012, il Servizio Ecologia ha pertanto avviato una collaborazione sistematica con InnovaPuglia S.p.A., al fine di sviluppare e rendere operativi gli strumenti a supporto delle attività di propria competenza, partendo dalla schematizzazione delle procedure di valutazione ambientale e dalla sperimentazione in ambiente di sviluppo di moduli per l'informatizzazione delle diverse fasi procedurali.

3.4. In seguito all'entrata in vigore delle norme regionali in materia di VAS, le attività svolte nell'ambito del progetto IDeA si sono concentrate sul supporto nell'attuazione delle previsioni in materia di delega all'esercizio delle funzioni di autorità competente (articolo 4 della l.r. 44/2012) e alla registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS (art. 7 del regolamento).

3.5. In particolare, e contestualmente all'entrata in vigore del regolamento, InnovaPuglia S.p.A. ha realizzato la piattaforma informatica a supporto della procedura di registrazione prevista al comma 4 dell'articolo 7 del regolamento, accessibile dal portale ambientale della Regione Puglia (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi offline", pagina "Elenco piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS").

3.6. Al fine di assicurare la necessaria integrazione della fase di selezione dei piani urbanistici comunali da sottoporre alle verifiche a campione nel procedimento informatizzato di registrazione, e in considerazione della disponibilità manifestata da InnovaPuglia S.p.A. sulla base delle specifiche competenze presenti nel suo organico, il Servizio Ecologia ha invitato la stessa società a formulare una proposta di metodologia di campionamento sulla base degli elementi di indirizzo sopra enunciati.

3.7. InnovaPuglia S.p.A. ha pertanto proposto una metodologia di campionamento dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS ai sensi del comma 2, articolo 7 del regolamento, ai fini dell'identificazione dei piani da sottoporre alle verifiche a campione previste al comma 3 del medesimo articolo 7, coerente con gli obiettivi, le ipotesi e gli scenari operativi definiti dai Servizi regionali responsabili al precedente paragrafo 2.5.

3.8. Tale metodologia è illustrata di seguito nei suoi elementi essenziali:

- a. la popolazione di piani urbanistici comunali da sottoporre al campionamento sarà rappresentata da tutti quelli registrati nel medesimo periodo di 28 giorni, calcolato in prima istanza a partire dalla data della prima registrazione (13/12/2013), e in seguito a partire dalla data della prima registrazione successiva alla conclusione del precedente periodo di campionamento;
- b. ai fini della selezione dei piani da sottoporre a verifica, i piani urbanistici comunali registrati saranno numerati in funzione dell'ordine di registrazione nel periodo di riferimento;
- c. la selezione sarà effettuata utilizzando una procedura di generazione di numeri casuali compresi tra 1

e il numero complessivo di piani registrati nel periodo di 28 giorni di riferimento;

d. il numero di piani urbanistici comunali selezionati per le verifiche a campione sarà determinato in base al numero complessivo di piani registrati in ogni periodo, secondo le seguenti regole:

I) per un numero di piani urbanistici comunali registrati compreso fra 0 e 30, sarà selezionato il 15% dei piani, arrotondato all'unità più vicina e con un valore minimo di 2;

II) per un numero di piani urbanistici comunali registrati uguale o superiore a 31, sarà selezionato il 10% dei piani, arrotondato all'unità più vicina e con un valore minimo di 4;

e. l'autorità competente per la VAS in sede regionale potrà modificare il numero di piani da selezionare fino ad una percentuale comunque non superiore al 15% -, al fine di garantire una migliore copertura delle specifiche condizioni di esclusione per le quali, nelle precedenti verifiche a campione, sia stato evidenziato un numero di applicazioni sostanzialmente non corrette tale da inficiare le ipotesi contenute alla lettera "h" degli elementi di indirizzo riassunti nel paragrafo 2.5 del presente provvedimento.

#### 4. CONSIDERATO INFINE CHE

4.1. A partire dal 13/12/2013 sono state avviate le registrazioni di piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS ai sensi del comma 2, articolo 7 del regolamento.

4.2. Si rendono pertanto necessarie, in primo luogo, la definizione tempestiva della metodologia di campionamento dei piani urbanistici comunali da selezionare ai fini delle verifiche a campione previste al comma 7.3 del regolamento, nonché la successiva integrazione degli strumenti necessari a rendere operativa la selezione in parola nella piattaforma informatica accessibile dal portale ambientale della Regione Puglia (sezione "VAS-Servizi online", pagina "Procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS").

4.3. In sede di prima attuazione del regolamento, per la quale si assume a riferimento un periodo di dodici mesi, si ritiene necessario procedere sistematicamente alla consultazione dei Servizi regionali competenti in materia di governo del territorio prevista al comma 4, articolo 7 del regolamento - al fine di accelerare la verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione nelle materie di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei termini per la conclusione dei relativi procedimenti, fissati in trenta giorni a partire dalla selezione.

5. RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di dover provvedere, con il presente provvedimento:

- a definire la metodologia di campionamento dei piani urbanistici comunali da selezionare ai fini delle verifiche a campione previste al comma 3, articolo 7 del r.r. 18/2013, secondo quanto stabilito alla lettera f), comma 2, articolo 9 del medesimo regolamento;

- a demandare alla società InnovaPuglia S.p.A., nell'ambito del progetto "IDeA infrastruttura di Dati territoriali e Ambientali" ammesso a finanziamento con d.g.r. n. 934 del 31/03/2010, l'implementazione degli strumenti necessari a rendere operativa la predetta metodologia e la loro integrazione nella piattaforma informatica accessibile dal portale ambientale della Regione Puglia (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online", pagina "Procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS").

6. RITENUTO INFINE, di condividere la metodologia di campionamento proposta da InnovaPuglia S.p.A. - così come illustrata nel paragrafo 3.8 del presente provvedimento -, in quanto pienamente coerente con gli obiettivi, le ipotesi e gli scenari operativi elaborati dai Servizi regionali responsabili (riassunti nel paragrafo 2.5 del presente provvedimento), in ossequio al mandato del r.r. 18/2013 (articoli 7 e 9).

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

#### “COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### ETERMINA

1. di dichiarare le premesse e le considerazioni, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di adottare la metodologia di campionamento dei piani urbanistici comunali da selezionare ai fini delle verifiche a campione previste al comma 3, articolo 7 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, secondo quanto stabilito alla lettera f), comma 2, articolo 9 del medesimo regolamento - così come illustrata nel paragrafo 3.8 del presente provvedimento;
3. di procedere sistematicamente, in sede di prima attuazione del regolamento, per la quale si assume a riferimento un periodo di dodici mesi, alla consultazione del Servizio Urbanistica e del Servizio Assetto del Territorio nell'ambito delle verifiche di sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS previste al comma 4, articolo 7 del r.r. 18/2013;
4. di demandare ad InnovaPuglia S.p.A., società assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia, nell'ambito del progetto “IDeA - Infrastruttura di Dati territoriali e Ambientali” ammesso a finanziamento con d.g.r. n. 934 del 31/03/2010, l'implementazione degli strumenti necessari a rendere operativa la predetta metodologia, nonché la loro integrazione nella piattaforma informatica accessibile dal portale ambientale della Regione Puglia (sezione “VAS-Servizi online”, pagina “Procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS”);
5. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento in considerazione della necessità di procedere tempestivamente alla selezione dei piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, tra quelli registrati a partire dal 13/12/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
  - ad Innova Puglia S.p.A.;
  - alla Segreteria della Giunta regionale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - al Servizio regionale Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale

www.regione.puglia.it;

- al Servizio regionale Urbanistica e al Servizio regionale Assetto del Territorio;

7. di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 10 facciate:

- all'Albo del Servizio Ecologia, dove resterà affisso per dieci giorni consecutivi lavorativi;

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

(<http://ambiente.regione.puglia.it>) e, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), ai sensi dell'articolo 9 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali".

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e UE e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio Ecologia - di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio -, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria Istruttrice

Simone Ruggiero

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione

Politiche Energetiche, VIA e VAS

Caterina Dibitonto

---